

Cassazione civile. Effetti retroattivi della perdita della qualifica di Onlus e Organizzazioni di Volontariato.

La Corte di Cassazione civile Sez. V, con [sentenza del 22 gennaio 2014, n. 1254](#) ha chiarito la portata dell'art. 5, comma 4, del Decreto Ministeriale 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le moralità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS), secondo cui la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite.

La sentenza nasce dall'impugnazione di una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva respinto il ricorso di una Organizzazione di Volontariato contro un avviso di liquidazione col quale, revocato il beneficio della totale esenzione dall'imposta di registro stabilito a favore delle organizzazioni di volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 1, veniva recuperava l'imposta relativamente all'acquisto di un albergo.

La CTR aveva ritenuto che, indipendentemente dalla cancellazione dall'Anagrafe ONLUS, la OdV avesse perduto il beneficio dell'esenzione perché l'attività dallo stesso svolta era da sempre stata di natura commerciale; perdita del beneficio da farsi ulteriormente discendere dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 5, comma 4.

Secondo la Cassazione, sulla base di tale disposizione, è legittimo il diniego della agevolazione fiscale dell'esenzione dall'imposta di registro a seguito dell'accertamento della mancanza dei presupposti, anche se non è ancora intervenuta la cancellazione; ciò in virtù di una lettura sistematica della norma e del tenore retroattivo della previsione normativa ivi contenuta che fissa il giorno della decorrenza della decadenza dai benefici fiscali nel momento della perdita dei requisiti.

Pur condivisibile nelle conclusioni, la sentenza suscita qualche perplessità per due circostanze:

- la puntualizzazione sugli effetti della cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus è fatta per una tipologia di ente, le Organizzazioni di Volontariato – Onlus di diritto, che non hanno l'obbligo di tale iscrizione (principio pacifico anche per l'Agenzia delle Entrate);
- l'agevolazione contestata non è riferita alla normativa Onlus, bensì alla legge sulle Organizzazioni di Volontariato.

A cura dell'Avv. Maddalena Tagliabue